

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1947 del 29/04/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOCALITA' CHIESA DI SABBIONE IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE), VIA MADONNA DELLA NEVE. DITTA: SOCIETA' AGRICOLA GIAROLI ELLO E FIGLI. PRATICA: RE07A0084.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2021 del 28/04/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventinove APRILE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico”);

**PRESO ATTO** che:

- con domanda assunta al prot. n. PG/2015/0431892 del 22/06/2015, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, la Società Agricola Giaroli Ello e Figli, C.F./P.IVA 01381430352, ha richiesto il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante pozzo, nel Comune di Reggio Emilia (RE), Via Madonna della Neve, località Chiesa di Sabbione, ad uso irrigazione agricola, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita ai Sig.ri Giaroli Luigi C.F. GRLLGU61R09H223S, Giaroli Paolo C.F. GRLPLA56L09H223Q, Giaroli Pietro C.F. GRLPTR58D12H223H, Giaroli Elio C.F. GRLLLEI64L18H223Y e Giaroli Sauro C.F. GRLSRA65M19H223N ai sensi dell'art. 38, r.r. 41/2001 con det. 15115/2010 (cod. pratica RE07A0084);
- con nota, assunta al prot. n. PG/2019/97112 del 20/06/2019, il Sig. Giaroli Paolo fornisce l'assenso alla Società Agricola Giaroli Ello e Figli per procedere all'istruttoria di rinnovo della concessione d'uso del pozzo realizzato su terreno di proprietà dei Sig.ri Giaroli Elio, Luigi, Paolo e Pietro, in quanto il Sig. Paolo è ancora in comproprietà del terreno, ma non fa più parte della Società Agricola Giaroli Ello e Figli e non detiene il diritto d'uso del suddetto pozzo;
- con nota, assunta al prot. n. PG/2020/21513 del 11/02/2020 il Sig. Giaroli Paolo manifesta l'intenzione di non avvalersi della restituzione del deposito cauzionale pari a 51,65 euro versato il 03/06/2013 e ne chiede il mantenimento per il rinnovo della concessione a nome della Società Agricola Giaroli Ello e Figli;
- con nota, assunta al prot. n. PG/2020/35989 del 05/03/2020, i Sig.ri Giaroli Luigi, Giaroli Pietro, Giaroli Elio e Giaroli Sauro chiedono di non avvalersi della restituzione del deposito cauzionale pari a 51,65 euro e di mantenerlo per il rinnovo della concessione a nome della Società Agricola Giaroli Ello e Figli;

**DATO ATTO** che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee ai sensi degli artt. 27 e 28, r.r. 41/2001;

**CONSIDERATO** che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell’atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 15115/2010;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;

**CONSIDERATO** che:

- nelle vicinanze risulta disponibile come fonte alternativa il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale che fornisce alla Società Agricola Giaroli Ello e Figli, acque prelevate dal Fiume Secchia nel periodo giugno-luglio, per l’irrigazione di appezzamenti coltivati a prato stabile posti a valle della zona dove è ubicato il pozzo oggetto di concessione (come da nota acquisita agli atti con prot. n. PG/2020/19642 del 06/02/2020) e pertanto non soddisfa il fabbisogno idrico del richiedente in relazione alle colture praticate e ai periodi di irrigazione delle stesse;
- la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

**ACCERTATO** che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano culturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

**PRESO ATTO** che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

**CONSIDERATO** che

- per la derivazione in oggetto si è ritenuto di dover chiedere, con nota prot. n. PG/2019/94394 del 14/06/2019, il parere al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale per valutare se il fabbisogno irriguo dell’azienda potesse essere soddisfatto mediante altre fonti alternative di approvvigionamento;

- il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, con nota assunta al prot. n. PG/2019/165070 del 25/10/2019, successivamente integrata con nota acquisita agli atti con prot. n. PG/2020/19642 del 06/02/2020 a seguito di richiesta approfondimenti, tenuto conto delle comunicazioni nel merito trasmesse dalla ditta assunte al prot. n. PG/2020/3983 del 13/01/2020 e al prot. n. PG/2020/14365 del 29/01/2020, ha comunicato di poter fornire alla Società Agricola Giaroli Ello e Figli, acque prelevate dal Fiume Secchia evidenziando nel contempo problematiche connesse ai limitati quantitativi che risultano insufficienti a coprire il fabbisogno idrico della zona;

**ACCERTATO** che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 04/03/2020, la somma pari a 198,35 euro ad integrazione del deposito cauzionale già costituito dai Sig.ri Giaroli Luigi, Paolo e Pietro in data 03/06/2013, nella misura di 51,65 euro;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. RE07A0084;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Agricola Giaroli Ello e Figli, C.F./P.IVA 01381430352, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. RE07A0084, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo (cod. risorsa REA7110) avente profondità di m 65,00;
- ubicazione del prelievo: Comune di Reggio Emilia (RE), Via Madonna della Neve, Località Chiesa di Sabbione, su terreno di proprietà dei Sig.ri Giaroli Elio, Luigi, Paolo e Pietro, censito al fg. n. 273, mapp. n. 167 (ex 132); coordinate UTM RER: X = 634.743; Y = 943.114;

- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
  - portata massima di esercizio pari a l/s 2,5 e media pari a l/s 0,07;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.160,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2029;
  3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 03/03/2020;
  4. di dare atto che l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 è pari a 12,28 euro;
  5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
  6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
  8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
  9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
  10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
  11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile  
Unità Progetto Demanio Idrico  
*Donatella Eleonora Bandoli*

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA**

**ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla Società Agricola Giaroli Ello e Figli, C.F./P.IVA 01381430352 (cod. pratica RE07A0084).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo (cod. risorsa REA7110) avente profondità di m 65,00, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 125, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 4, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra -27 m e -34 m, tra -36 a -41,5 m, tra -44 m a -54 m, tra -58 a -60 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Reggio Emilia (RE), via Madonna della Neve, Località Chiesa di Sabbione, su terreno di proprietà dei Sig.ri Giaroli Elio, Luigi, Paolo e Pietro censito al fg. n. 273, mapp. n. 167 (ex 132); coordinate UTM RER: X = 634.743; Y = 943.114.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola per l'irrigazione di 2 ha di terreno coltivato a vigneto e per l'irrigazione di 0,05 ha di terreno coltivato a frutteto (drupacee 0,03 ha, mele 0,01 ha e pere 0,01 ha) con metodo di irrigazione a goccia.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 2,5 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 2.160,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo delle colture praticate, come di seguito indicato:
  - vigneto: irrigazione di soccorso 10 gg/a per 22 h/g;
  - drupacee: 10 gg/a per circa 0,8 h/g;
  - mele: 10 gg/a per circa 0,6 h/g;

- pere: 10 gg/a per circa 0,5 h/g;
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Crostolo-Tresinaro – confinato superiore, identificato con il codice 0380ER-DQ2-CCS.

#### **ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante bollettino postale sul conto corrente postale 1018766103 o mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario IBAN IT94H0760102400001018766103 intestati a Regione Emilia Romagna. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal

disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

**ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA  
CONCESSIONE**

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi.

Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

**8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

**9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**